



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE

Parma, 20 giugno 2014

Decreto n. 122/2014

OGGETTO: Articolo 10 del D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49 (recante “Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”); pubblicazione delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* e dello schema di Progetto di Piano di Gestione del rischio di alluvioni ai fini dell’informazione e consultazione del pubblico ed indirizzi per l’utilizzo delle Mappe, nelle more del completamento della procedura di pianificazione della gestione dei rischi di alluvione per il Distretto idrografico Padano.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI

- il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e s. m. i.;
- la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- il D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, recante “Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
- in particolare, gli articoli 6 (*Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni*), 7 (*Piani di Gestione del rischio di alluvioni*) e 10 (*Informazione e consultazione del pubblico*) del suddetto Decreto legislativo;
- il D. lgs. 10 dicembre 2010 n. 219, recante “Attuazione della Direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 86/280/CEE nonché modifica della Direttiva 2000/60/CE e recepimento della Direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla Direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque”;

VISTI, ALTRESÌ,

- il DPCM 24 luglio 1998, recante “Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali”;
- il DPCM 24 maggio 2001, recante “Approvazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po”;
- il DPCM 13 novembre 2008, recante “Approvazione del «Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del Delta del fiume Po», adottato dall’Autorità di bacino del fiume Po con la deliberazione del 19 luglio 2007, n. 5”;



RICHIAMATI

- la Deliberazione C. I. n. 26 dell'11 dicembre 1997, con cui il Comitato Istituzionale ha adottato il "*Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995*" (PSFF);
- la Deliberazione C. I. n. 14 del 26 ottobre 1999, con cui il Comitato Istituzionale ha approvato il "*Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e adozione delle misure di salvaguardia per le aree perimetrate*" (c. d. PS 267);
- la Deliberazione C. I. n. 18 del 26 aprile 2001, con cui il Comitato Istituzionale ha adottato il "*Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI)*";
- la Deliberazione C. I. n. 5 del 19 luglio 2007, con cui il Comitato Istituzionale ha adottato il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Delta del fiume Po*" (PAI Delta);
- il Decreto S. G. n. 76/2010 del 22 dicembre 2010, recante "*D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, recante "Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni": adempimenti di competenza dell'Autorità di bacino, ai sensi dell'art. 11*";
- la Deliberazione C. I. n. 3 del 23 dicembre 2013, di "*Presenza d'atto delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico Padano (art. 6 del D.lgs. 23 febbraio 2010 n. 49) ed approvazione delle stesse ai fini dei successivi adempimenti comunitari*";

ATTESO, PRELIMINARMENTE, CHE


- in data 23 ottobre 2007 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato la Direttiva 2007/60/CE, il cui scopo è quello di istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità (articolo 1 Direttiva);
- per l'attuazione della Direttiva comunitaria di cui al punto precedente, è stato emanato il D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, con il quale, tra l'altro, importanti funzioni relative alla pianificazione oggetto della Direttiva sono state attribuite alle Autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- l'art. 4, comma 1, lett. b del D. lgs. 10 dicembre 2010, n. 219 stabilisce al riguardo che, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva 2007/60/CE, "*nelle more della costituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i. le autorità di bacino di rilievo nazionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e le regioni, ciascuna per la parte di territorio di propria competenza, provvedono all'adempimento degli obblighi previsti dal D. lgs. n. 49 del 2010. Ai fini della predisposizione degli strumenti di pianificazione di cui al predetto D. lgs. n. 49 del 2010, le autorità di bacino di rilievo nazionale svolgono la funzione di coordinamento nell'ambito del distretto idrografico di appartenenza*";

PREMESSO CHE

- l'attività per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni definita dal suddetto D. lgs. n. 49/2010 (in piena conformità con gli indirizzi della Direttiva 2007/60/CE) è stata strutturata dal legislatore alla stregua di una sequenza di adempimenti




- successivi, da compiere entro i termini stabiliti dai seguenti articoli: 4, comma 1 (*valutazione preliminare del rischio di alluvioni*: 22 settembre 2011); 6, comma 1 (*predisposizione di mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni*: 22 giugno 2013); 7, comma 8 (*Piani di gestione del rischio di alluvioni*: 22 giugno 2015);
- per quanto concerne, in particolare, il citato art. 6, comma 1, esso dispone testualmente che “*le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (in forza del citato art. 4 del D. lgs. n. 219/2010, tale competenza spetta tuttora alle preesistenti Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla previgente legge n. 183/1989) predispongono, a livello di distretto idrografico di cui all'articolo 64 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, entro il 22 giugno 2013, mappe della pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvioni per le zone individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, in scala preferibilmente non inferiore a 1:10.000 ed, in ogni caso, non inferiore a 1:25.000, fatti salvi gli strumenti già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione delle norme previgenti, nonché del decreto legislativo n. 152 del 2006*”;
 - l'art. 11 del citato Decreto, in particolare, prevede al comma 1 che le Autorità di bacino siano esentate dall'obbligo di svolgere la valutazione preliminare del rischio di alluvioni qualora entro il 22 dicembre 2010 abbiano stabilito “*di elaborare mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvioni e di predisporre piani di gestione del rischio di alluvioni conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7*”, e quindi nel rispetto dei termini previsti da tali norme e facendo salvi in ogni caso gli strumenti di pianificazione in materia già predisposti ai sensi della normativa previgente;
 - in ottemperanza alle previsioni del D. lgs. n. 49/2010 richiamate in precedenza, questa Autorità ha proceduto ad effettuare un esame degli strumenti di pianificazione di bacino predisposti da questa Autorità in attuazione della normativa previgente e delle successive modifiche ed integrazioni successivamente apportate agli stessi, all'esito del quale è risultato che l'intero ambito corrispondente al bacino idrografico del Po è già oggetto di un sistema di pianificazione territoriale di settore espressamente finalizzato a garantire un livello di sicurezza adeguato rispetto ai rischi connessi al verificarsi dei fenomeni di dissesto idraulico (alluvioni) oggetto della Direttiva 2007/60/CE e del D. lgs. n. 49/2010. In particolare, da detto esame è emerso che gli studi propedeutici e gli elaborati che costituiscono la vigente pianificazione per l'assetto del bacino del fiume Po contengono già, nel loro ambito, gli elementi previsti dal comma 2 dell'art. 4 del D. lgs. n. 49/2010 per la *valutazione preliminare del rischio di alluvioni*;
 - in ottemperanza all'art. 11 del D. lgs. n. 49/2010, per adempiere puntualmente alle prescrizioni stabilite nell'ambito di tale articolo, in data 22 dicembre 2010 è stato adottato il Decreto S. G. n. 76/2010, con il quale (articolo 2) è stata disposta l'elaborazione di un *Progetto di Variante agli strumenti della pianificazione per l'assetto idrogeologico* (adottati in adempimento della previgente legge 18 maggio 1989, n. 183 e s. m. i. ed attualmente disciplinati dagli artt. 65 ss. del D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s. m. i.) vigenti nell'ambito territoriale costituito dal bacino del Po, corrispondente al Distretto Idrografico Padano di cui all'art. 64, comma 1 lett. b del medesimo D. lgs. n. 152/2006.
 - a seguito dell'adozione del Decreto S. G. n. 76/2010, la Segreteria Tecnica di questa Autorità di bacino ha quindi predisposto un *Progetto esecutivo delle attività per la*



redazione di mappe della pericolosità e del rischio di alluvione (di seguito definito brevemente *Progetto esecutivo*), contenente in particolare le metodologie di analisi e la stima dei fabbisogni. Nell'ambito di tale *Progetto esecutivo* (costituito da una Relazione Tecnica e dalle Specifiche Tecniche allegate, finalizzate alla definizione delle metodologie di analisi e dei risultati attesi) è stato previsto, in particolare, un processo pianificatorio condiviso tra Autorità di Bacino e Regioni ed articolato per cicli successivi che, da un lato, mira al raggiungimento (per quanto possibile in base alle risorse a disposizione) di un quadro di conoscenza coerente con le richieste del D.lgs. n. 49/2010 in ordine alla pericolosità ed al rischio da alluvione, mentre dall'altro ha previsto ulteriori fasi di approfondimento nell'ambito dei successivi cicli di gestione sessennali. Lo schema organizzativo introdotto dal *Progetto esecutivo* consente di integrare e di sviluppare successivamente anche quei temi che richiedono la messa a punto, con gli strumenti della ricerca, di complesse metodologie (quali, ad esempio, il cambiamento climatico ed i suoi effetti rispetto ai fenomeni naturali che determinano le piene; gli scenari di rischio residuale ecc. ecc.) che siano tuttavia applicabili anche alla fase di gestione successiva alla prima adozione del Piano;


- a seguito del parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico in ordine al *Progetto esecutivo* nella seduta del 31 gennaio 2012, la Segreteria Tecnica ha quindi avviato le attività ivi individuate, allo scopo di pervenire alla predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio relative all'ambito dell'istituendo Distretto idrografico padano;
- a seguito del completamento delle attività svolte in attuazione del *Progetto esecutivo* di questa Autorità sono state pertanto predisposte mappe della pericolosità e mappe del rischio elaborate a scala non inferiore a 1:25.000 (come previsto dall'art. 6, comma 1, del D.lgs. 49/2010), le quali rappresentano un primo quadro conoscitivo della pericolosità e del rischio di alluvione per l'intero bacino del fiume Po, predisposto in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento;
- le suddette mappe risultano coerenti con il documento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito: MATTM) "*Indirizzi operativi per l'attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, con riferimento alla predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischi di alluvioni*", pubblicato sul sito web di detto Ministero in data 16 aprile 2013, nonché con le successive "*Specifiche tecniche per la condivisione e pubblicazione sul Geoportale Nazionale di dati territoriali relativi alla valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni (comma 1 e 3, art. 13 del D. lgs 49/2010)*" trasmesse dal MATTM medesimo a questa Autorità con nota del 17 ottobre 2013;
- all'esito delle attività di cui ai punti precedenti e previi pareri favorevoli del Comitato tecnico (espressi, rispettivamente, nelle sedute dell'8 ottobre, 26 novembre e 18 dicembre 2013), le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po predisposte a cura della Segreteria Tecnica sono state sottoposte al Comitato Istituzionale il quale, nella seduta del 23 dicembre 2013, ne ha deliberato la presa d'atto (Deliberazione C. I. n. 3/2013), approvandole "*ai soli fini dei successivi adempimenti comunitari*" e dando mandato al Segretario



generale di “assicurare le adeguate forme di pubblicità del presente atto e di diffusione dello stesso fra le Amministrazioni partecipanti al Distretto”;

CONSIDERATO CHE:

- a seguito della presa d'atto delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po da parte del Comitato Istituzionale sono state avviate, a cura della Segreteria Tecnica, le attività necessarie al fine di ottemperare ai successivi adempimenti previsti dal D. lgs. n. 49/2010, con particolare riguardo alla predisposizione, sulla scorta di tali Mappe, di uno schema di Progetto di Piano di Gestione del Rischio Alluvioni di cui all'art. 7 del medesimo D. lgs. n. 49/2010, in coerenza con i criteri indicati dal comma 3, lettera *a* del medesimo articolo 7;
- tali attività, in particolare, consistono in approfondimenti e valutazioni delle condizioni di rischio evidenziate nell'ambito delle Mappe approvate per l'ordinamento delle aree a rischio potenziale e la proposta di una loro gerarchizzazione secondo tre livelli di gestione: distrettuale, regionale e locale, in relazione alla rilevanza della criticità, alla complessità degli interventi da mettere in atto ed alle strutture tecniche amministrative più idonee per la loro attuazione;
- l'art. 10 del D. lgs. n. 49/2010 prevede espressamente che le Autorità di bacino, per quanto di propria competenza, mettano a disposizione del pubblico le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni (comma 1) e che promuovano la partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati all'elaborazione del Piano di Gestione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 66, comma 7 del D. lgs. n. 152/2006;
- ai fini di dare adempimento alle previsioni legislative sopra richiamate ed all'art. 2 della Deliberazione C. I. n. 3/2013 si rende ora necessario procedere alla pubblicazione sul sito web di questa Autorità delle Mappe e dello Schema di Progetto di Piano per la Gestione dei rischi di alluvione, contenente l'analisi del rischio, l'individuazione degli obiettivi per la gestione dello stesso e delle misure necessarie per garantire la mitigazione delle condizioni di rischio;
- si rende altresì necessario precisare che, nelle more del completamento delle attività previste dal D. lgs. n. 49/2010 e della conclusione del processo di pianificazione di cui all'articolo 7 di tale Decreto, le mappe approvate dal Comitato Istituzionale e gli elementi in esse indicati (anche a seguito delle attività svolte successivamente all'adozione della Deliberazione C. I. n. 3/2013) assolvono ad una funzione di carattere ricognitivo dei fenomeni naturali ivi evidenziati e della conseguente esposizione ad essi di determinate parti del territorio e della popolazione ivi residente e forniscono inoltre indicazione dirette circa l'estensione delle aree allagabili, delle quali compete a tutti i soggetti interessati tenere debitamente conto, secondo le comuni regole di prudenza, cautela e prevenzione ed indipendentemente dai contenuti della pianificazione urbanistica vigente, anche in attuazione del principio di precauzione di cui all'art. 301, commi 1 e 2 del D. lgs. n. 152/2006;
- in particolare, appare necessario che, anche nelle more della conclusione del procedimento di pianificazione di cui all'art. 7 del D. lgs. n. 49/2010, si tenga debitamente conto delle indicazioni contenute nelle Mappe nell'ambito della predisposizione ed aggiornamento degli strumenti per la previsione, prevenzione e gestione dei rischi di competenza degli organi di Protezione civile;



- allo scopo di contribuire alla più ampia diffusione della conoscenza delle mappe e di fornire indirizzi per agevolare l'utilizzazione da parte dei soggetti interessati, nelle more del completamento dell'attività di pianificazione di cui all'art. 7 del D. lgs, n. 49/2010 sussiste inoltre la necessità che la Segreteria Tecnica dell'Autorità di bacino ponga la sua attività al servizio delle Regioni e degli Enti locali competenti, in una prospettiva di tutela unitaria e integrata degli interessi pubblici che detta pianificazione ha lo scopo di attuare e soddisfare, garantendo, in particolare, la fornitura di adeguate informazioni e di supporto alle Amministrazioni comunali interessate che ne facciano richiesta;

P. Q. S.

DECRETA

ARTICOLO 1

(Pubblicazione sul sito web dell'Autorità di bacino del fiume Po delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico Padano di cui all'art. 6 del D. lgs. n. 49/2010 e dei relativi allegati integrativi delle stesse, nonché di ulteriore documentazione per i successivi adempimenti di pianificazione)

1. Per le finalità di informazione, consultazione e promozione della partecipazione attiva di tutti gli interessati previste dal D. lgs. 23 febbraio 2010, n. 49, in ottemperanza alle prescrizioni dell'art. 10 del Decreto medesimo e della Deliberazione C. I. n. 3/2013 del 23 dicembre 2013, si dispone la pubblicazione sul sito web dell'Autorità di bacino del fiume Po, all'indirizzo <http://www.pianoalluvioni.adbpo.it/>, delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico Padano* (di seguito brevemente definite *Mappe*) di cui all'art. 6 del suddetto Decreto legislativo, nonché dello schema di *Progetto di Piano della Gestione del Rischio Alluvioni* di cui al successivo art. 7 (comprensivo dell'elenco dei Comuni interessati territorialmente dalle aree e situazioni di rischio risultanti dalle Mappe medesime: *Allegato 0 allo schema di progetto di Piano*), predisposto nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 lett. *a* di tale articolo.

ARTICOLO 2

(Finalità della pubblicazione delle Mappe e dell'ulteriore documentazione di cui all'art. 1 ed indirizzi per l'utilizzazione delle stesse nelle more della predisposizione e adozione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Padano di cui all'art. 7 del D. lgs. n. 49/2010)

1. Nelle more del completamento delle attività previste dal D. lgs. n. 49/2010 e della conclusione del processo di pianificazione di cui all'articolo 7 di tale Decreto, la pubblicazione delle Mappe di cui all'articolo precedente assolve essenzialmente a finalità di carattere conoscitivo ed informativo e ad una funzione di carattere ricognitivo dei fenomeni naturali ivi evidenziati e della conseguente esposizione ad essi di determinate parti del territorio e fornisce inoltre indicazione dirette circa



- l'estensione delle aree allagabili. Fino alla conclusione del suddetto processo di pianificazione, sono comunque fatti salvi gli strumenti della pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico attualmente vigenti con particolare riguardo alle disposizioni attuative degli stessi.
2. Con riguardo alle aree e situazioni di rischio individuate nell'ambito delle Mappe di cui all'articolo 1, ma non comprese nei vigenti strumenti della pianificazione di bacino di cui al comma precedente, fino al completamento delle attività di cui a detto comma le Amministrazioni ed i soggetti interessati dovranno tenere debitamente conto delle risultanze e dei contenuti delle Mappe pubblicate sul sito web dell'Autorità di bacino, secondo le comuni regole di prudenza, cautela e prevenzione ed indipendentemente dai contenuti della pianificazione urbanistica vigente, anche in attuazione del principio di precauzione di cui all'art. 301, commi 1 e 2 del D. lgs. n. 152/2006. In ogni caso, delle indicazioni contenute nelle Mappe medesime si dovrà tener conto al fine della predisposizione, integrazione ed aggiornamento degli strumenti relativi alle attività volte alla previsione, prevenzione e gestione dei rischi, previsti dalle norme in materia di Protezione Civile.
 3. Fino alla conclusione del processo di pianificazione di cui al comma 1 del presente articolo, compete ai Comuni interessati dalle aree e dagli ulteriori elementi di rischio individuati dalle Mappe procedere ad una ricognizione degli strumenti urbanistici di rispettiva competenza in relazione ai contenuti delle Mappe medesime e, sulla scorta della stessa, fornire ai soggetti attuatori delle previsioni di detti strumenti urbanistici adeguate informazioni circa le situazioni di rischio riscontrate relativamente alle aree a rischio evidenziate nelle Mappe ma non comprese nei vigenti strumenti della pianificazione di bacino per l'assetto.

ARTICOLO 3

(Ulteriori adempimenti ed attività dell'Autorità di bacino del fiume Po a seguito della pubblicazione delle mappe di cui all'articolo 1)

1. Nelle more del completamento del processo di pianificazione per la gestione del rischio di alluvioni del Distretto padano, allo scopo di contribuire alla più ampia diffusione della conoscenza delle Mappe di cui all'articolo 1 del presente Decreto e di fornire indirizzi per agevolarne l'utilizzazione da parte dei soggetti interessati, in osservanza al principio di leale collaborazione, la Segreteria Tecnica dell'Autorità di bacino pone la sua attività al servizio delle Regioni e degli Enti locali competenti, in una prospettiva di tutela unitaria e integrata degli interessi pubblici che la pianificazione per la gestione dei rischi di alluvioni ha lo scopo di attuare e soddisfare, garantendo, in particolare, la fornitura di adeguate informazioni e di supporto alle Amministrazioni comunali interessate che ne facciano richiesta.



IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Puma)